

TITOLO III



USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo II - definizione - art. 74

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.



Obbligo di uso art. 75

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro



Requisiti dei DPI art. 76

1. I DPI forniti dal datore di lavoro devono essere conformi alle norme di cui al D.Leg. 4 dicembre 1992 n. 475 e s.m.
2. Inoltre devono:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adatti all'utilizzo secondo le sue necessità
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.



Obblighi del datore di lavoro

art. 77 comma 1

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
 - b) Individua le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a)
 - c) valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b)
 - d) Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione



Obblighi del datore di lavoro

art. 77 comma 4

4. Il datore di lavoro
 - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
 - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alla informazioni del fabbricante
 - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
 - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori



Obblighi del datore di lavoro

art. 77 comma 4

- e) Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI




Obblighi del datore di lavoro

art. 77 comma 5

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
 - a) Per ogni DPI che, ai sensi del D.Leg. 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria
 - b) Per i dispositivi di protezione dell'udito

Obblighi dei lavoratori

art. 78 comma 1

- 
1. ... i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro ...
 2. ... i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato
 3. I lavoratori
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa
 4. al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione

Categoria dei DPI

D.Leg. 4 dicembre 1992 n. 475

- 1^ Categoria DPI per la salvaguardare le persone da rischi e danni fisici di LIEVE ENTITA'
- azioni lesive di lieve entità da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- rischi derivanti da contatti con parti calde non superiori a 50° C
- 2^ Categoria DPI che non rientrano nelle altre due categorie
- 3^ Categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare la RISCHI DI MORTE o LESIONI GRAVI e di CARATTERE PERMANENTE

Categoria dei DPI

D.Leg. 4 dicembre 1992 n. 475

- Apparecchi di protezione respiratorie
- DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- DPI contro le cadute dall'alto
- DPI per attività in ambienti con temperatura superiore a 100° C



Obblighi dei fabbricanti dei DPI

D.Leg. 4 dicembre 1992 n. 475

- conferire ai DPI almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza (allegato II)
- procedere alla certificazione in funzione della categoria dei DPI (obbligatorio il marchio CE)



Categorie dei DPI

1[^] CAT

Dichiarazione di conformità (autocertificazione)
rilasciata direttamente dal fabbricante

2[^] CAT

Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo
notificato previa verifica di prototipo

3[^] CAT

Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo
notificato – controllo almeno una volta all'anno del
prodotto o del sistema di qualità